REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 65 del 21/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa senza impegno di spesa X

OGGETTO: Aree esterne delle strutture ricettive nell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - Provvedimenti straordinari per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'area tecnica dell'Ente (istruttore Stefano Brossa e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio).

Ricordato che l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha in proprietà o in concessione d'uso alcune strutture turistico-ricettive affidate in gestione a soggetti terzi tramite specifici contratti o disciplinari gestionali.

Ricordato che l'emergenza sanitaria Covid-19 ha imposto una serie di misure restrittive e di prevenzione, in funzione del contenimento della diffusione del virus, che hanno interessato anche le attività gestionali delle strutture ricettive.

Ricordato che sul territorio dell'Ente insistono inoltre altre strutture turistico-ricettive che vivono le medesime problematiche.

Evidenziato che tali misure, in vista delle imminenti riaperture per la stagione estiva, comporteranno riorganizzazioni aziendali e restrizioni sulle affluenze da attuare secondo le indicazioni e gli indirizzi stabiliti dai vari provvedimenti nazionali, regionali e dalle relative "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", e che tali azioni potrebbero anche determinare possibili difficoltà gestionali e ripercussioni finanziarie nell'esercizio delle relative attività imprenditoriali da parte dei soggetti gestori.

Sentite le proposte e valutate le richieste avanzate da alcuni soggetti gestori in merito alla possibilità di allestire temporanee strutture leggere esterne al fine di poter meglio gestire i flussi e i distanziamenti sociali previsti dalle suddette normative.

Evidenziato il carattere planetario dell'emergenza sanitaria Covid-19, considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, e tenuto conto delle misure restrittive stabilite dai suddetti provvedimenti nazionali e locali per le attività economiche del settore ricettivo.

Rilevata l'evidenza delle oggettive preoccupazioni manifestate dai gestori delle suddette strutture, e ritenuta comprensibile la richiesta di poter utilizzare le aree esterne di pertinenza con l'installazione temporanea di strutture leggere per far fronte ad una riorganizzazione degli spazi e dei flussi compatibili con le restrizioni normative previste.

Ricordato che gli strumenti vigenti di pianificazione e/o regolamentazione delle aree protette gestite dall'Ente, non contemplano la possibilità di installare/posizionare strutture leggere esterne comunque denominate (es. gazebi, tensostrutture, tende, wc chimici, ecc.).

Visto l'art. 264 *(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19)* del D.L. 34 del 19.05.2020 che, al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza Covid-19, al comma 1, lettera f) prevede la temporanea possibilità di realizzare gli interventi necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, nel rispetto delle specifiche norme di settore e secondo i disposti del medesimo art. 264.

Ritenuto pertanto ammissibile, da parte dell'Ente, concedere la temporanea facoltà ai soggetti gestori delle strutture ricettive in questione, di poter allestire e posizionare presso le aree esterne di pertinenza di tali esercizi, le strutture leggere necessarie per far fronte ad una riorganizzazione degli spazi e dei flussi compatibili con le restrizioni normative previste dai provvedimenti sopracitati.

Ritenuto di precisare espressamente che tale possibilità:
- riveste un carattere eccezionale e straordinario dovuto al fenomeno pandemico da Covid-19;
- è contingentata al solo periodo di durata dell'emergenza sanitaria e che pertanto cesserà automaticamente al termine dell'emergenza stessa e, comunque, entro il 31.12.2021;
- riguarda la possibilità di installare, posizionare, allestire strutture leggere (es. gazebi, tensostrutture, pensiline, tende da campeggio, servizi igienici chimici) presso le aree esterne degli esercizi ricettivi;
- obbliga i soggetti gestori a rimuovere completamente ogni manufatto, accessorio, arredo installato ai sensi del presente provvedimento al cessare delle condizioni di emergenza sanitaria e, nel caso di aperture stagionali, al termine della stagione, in tempi utili per garantirne, comunque, la rimozione entro il 31.12.2021, considerando le relative condizioni meteo-stagionali e altitudinali di ubicazione.

Precisato, inoltre, che in relazione alla possibilità di prevedere il posizionamento di tende da campeggio, tale eventualità sarebbe da considerarsi attuabile prevendo un numero di tende fino a 10, oltre il quale si rientrerebbe nell'ambito del comma 3, art. 16, L.R. 54/1979, configurando una mini-area di sosta e quindi un complesso ricettivo all'aperto, per i quali ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 5/2019 esistono specifiche limitazioni nel piano di area.

Ritenuto, pertanto, che l'eventuale posizionamento di tende da campeggio, non potrà superare il numero di 10 (dieci) unità a prescindere dalle dimensioni, e comunque, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

Ritenuto opportuno che, prima di operare qualunque tipologia di allestimento, venga inoltrata all'Ente una semplice comunicazione, anche via e-mail, con una breve descrizione della struttura leggera che si intende installare (gazebo, tenda, pensilina, ecc.), materiali e dimensioni indicative, allegando un estratto cartografico che evidenzi l'area interessata.

Evidenziato che i provvedimenti suddetti costituiscono delle misure straordinarie rispetto alle sole norme e regolamenti di competenza dell'Ente per i territori ricadenti sotto la propria gestione e che, pertanto, ogni altra autorizzazione, parere, nulla-osta comunque denominato, da acquisire presso qualunque altro Ente competente, necessario per gli allestimenti in questione, dovrà essere richiesto e ottenuto a cura e responsabilità dei soggetti gestori delle strutture ricettive di cui trattasi.

Vista la deliberazione di Consiglio n. 10 del 30.05.2017 "Attribuzione delle funzioni di direttore dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie".

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

- di concedere ai soggetti gestori delle strutture ricettive descritte in premessa, in linea con quanto previsto all'art. 264 del D.L. 34 del 19.05.2020, la temporanea facoltà di poter allestire e posizionare presso le aree esterne di pertinenza di tali esercizi, le strutture leggere necessarie per far fronte ad una riorganizzazione degli spazi e dei flussi compatibili con le restrizioni normative previste dai provvedimenti nazionali e locali emanati in conseguenza del fenomeno pandemico da Covid-19;

- di stabilire che la suddetta possibilità:

- riveste un carattere eccezionale e straordinario dovuto al fenomeno pandemico da Covid-19;
- è contingentata al solo periodo di durata dell'emergenza sanitaria e pertanto cesserà automaticamente al termine dell'emergenza stessa e, comunque, entro il 31.12.2021;
- riguarda la possibilità di installare, posizionare, allestire strutture leggere (es. gazebi, tensostrutture, pensiline, tende, servizi igienici chimici) presso le aree esterne degli esercizi ricettivi;
- obbliga i soggetti gestori a rimuovere completamente ogni manufatto, accessorio, arredo installato ai sensi del presente provvedimento al cessare delle condizioni di emergenza sanitaria e, nel caso di aperture stagionali, al termine della stagione, in tempi utili per effettuarne, comunque, la rimozione entro il 31.12.2021, considerando le relative condizioni meteo stagionali e altitudinali di ubicazione;

- di stabilire inoltre che, in relazione alla possibilità di prevedere il posizionamento di tende da campeggio, queste non potranno superare il numero di 10 (dieci) unità, a prescindere dalle dimensioni, e comunque, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti;

- di stabilire che, prima di operare qualunque tipologia di allestimento, venga inoltrata all'Ente una semplice comunicazione, anche via e-mail con una breve descrizione della struttura leggera che si intende installare (gazebo, tenda, pensilina, ecc.), materiali e dimensioni indicative, allegando un estratto cartografico che evidenzi l'area interessata;

- di chiarire che i provvedimenti suddetti costituiscono misure straordinarie rispetto alle sole norme e regolamenti di competenza dell'Ente per i territori ricadenti sotto la propria gestione e che, pertanto, ogni altra autorizzazione, parere, nulla-osta comunque denominato, da acquisire presso qualunque altro Ente competente, necessario per gli allestimenti in questione, dovrà essere richiesto e ottenuto a cura e responsabilità dei soggetti gestori delle strutture ricettive di cui trattasi;

- di chiarire altresì che la temporanea possibilità di cui al presente provvedimento è da considerarsi "fatti salvi i diritti di terzi" e che, pertanto, saranno a cura e responsabilità dei soggetti gestori delle strutture ricettive, i preventivi accertamenti di disponibilità e legittimità di utilizzo delle aree interessate dalle occupazioni temporanee che dovessero riguardare spazi ulteriori rispetto alle aree pertinenziali degli edifici ricettivi;

- di dare atto che i provvedimenti straordinari riconosciuti con la presente determinazione non esonerano in alcun modo il rispetto e l'osservanza da parte dei gestori di tutte le misure di prevenzione stabilite dai vari provvedimenti nazionali, regionali e dalle relative "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", nonché dalle altre eventuali future disposizioni nazionali e locali di carattere sanitario.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)